DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — VENERDI 1° LUGLIO — NUM. 152

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA — GAZZ. e RENDICONTI

		Trim.	Sem.	Anno	Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA, centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli uffici nell'adunanza del 29 giugno 1887 per l'esame dei seguenti disegni di legge:

1. Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Bedettini Cassinesi di S. Pietro in Perugia ad un Istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente autonomo (N. 139):

1° Ufficio: Senatore Costa.
2° » » Casalis.
3° » » Solidati-Tiburzi.
4° » » Fossombroni.
5° » » Canonico.

2. Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello della Marina (N. 140):

1° Ufficio: Senatore Corsi L.
2° » » Valsecchi.
3° Ufficio: Senatore Rossi A.
4° » » Cosenz.
5° » » Corsini.

3. Modificazioni alla legge 2 luglio 1885, n. 3223, che autorizza nuove spese straordinarie militari (N. 141):

1° Ufficio: Senatore Mezzacapo.
2° » » Serafini.
3° » » Sormani-Moretti.
4° » » Longo.
5° » » Borelli.

4. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino (N. 142):

1° Ufficio: Senatore Sonnino.
2° » » Faraldo.
3° » » Auriti.
4° » » Basile.
5° » » Ghiglieri.

5. Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune d'Isorella (N. 143):

1° Ufficio: Senatore Sonnino.
2° » » Beretta.
3° » » Auriti.
4° » » Basile.
5° » » Ghiglieri.

6. Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso (Numero 144):

1° Ufficio: Senatore Sonnnino.
2° » » Beretta.
3° » » Auriti.
4° » » Pecile.
5° » » Ghiglieri.

7. Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficullo ed Allerona (N. 145):

1° Ufficio: Senatore Sonnino.
2° » » Casalis.
3° » » Auriti.
4° » » Pecile.
5° » » Ghiglieri.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 4595 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno in data 8 luglio 1883, n. 1467 (Serie 3ª), è fatta la seguente variante:

« Art. 1. *Sopprimere le parole*:

« 6 comandi territoriali d'artiglieria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1887.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. 4596 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È autorizzata la spesa di lire 2,500,000 a favore della parte straordinaria del bilancio della guerra, per acquisto di cavalli pel Regio esercito.

Tale spesa sarà imputata in ragione di lire 1,500,000 all'esercizio 1887-88 e di lire 1,000,000 all'esercizio 1888-89.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1887.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria*:

Con decreti in data dal 22 maggio al 16 giugno 1887:

Sioli Carlo, ispettore di 2ª classe nel personale tecnico di finanza, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a datare dal 5 maggio 1887.

Fornasari nob. Demetrio, segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, promosso alla 1ª.

Palange Antonio, vicesegretario id. id. id., id. id.

Liberatore dott. Matteo, M[illegible] Ettore, vicesegretari amministrativi di 3ª classe id., promossi alla 2ª.

Curgiolo Agostino, archivista di 3ª classe id., id. id.

Jacoponi Giorgio, ufficiale di scrittura di 4ª classe id., id. alla 3ª.

Cesàro Luigi, id. d'ordine di 3ª id., nominato ufficiale di scrittura di 4ª nelle Intendenze medesime, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Napoli.

Majolino Placido, ufficiale alle scritture di 2ª classe nelle dogane, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, a contare dal 1º giugno 1887.

Solinas Antonio, vicesegretario di ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio, a partire dal 21 giugno 1887.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: n. 840047 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 1170 al nome di *Costantini* Raffaela fu Crescenzo, nubile, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Costantino* Raffaela fu Crescenzo, nubile domiciliata in Napoli vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 6 giugno 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: n. 457929 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 62629 della soppressa Direzione di Torino) per lire 35, e quella dello stesso consolidato n. 487472 corrispondente al n. 92172, entrambe al nome di Dassetto Felice, Anna, Caterina, *Paola*, Rosa e *Maria* fratello e sorelle fu Giovanni, minori sotto la tutela della madre Rosa, nata Ajmonetti, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Dassetto Felice, Anna, Caterina, *Maria-Paola*, Rosa, e *Giuseppa-Maria* fu Giovanni veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 6 giugno 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: n. 685264 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 25, al nome di Garibaldi *Enrichetta* e Luigi fu Giuseppe, domiciliati in Genova, minori, sotto la patria potestà della loro madre Levanto Antonietta fu Francesco vedova Garibaldi, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garibaldi *Maria-Enrica* e Luigi fu Giuseppe, domiciliati in Genova, minori, sotto la patria potestà della loro madre Levanto Antonietta fu Francesco, vedova Garibaldi veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate

opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di de'a iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 giugno 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta num. 64, rilasciata al signor Gallo Federico fu Giovanni dall'Intendenza di finanza di Napoli in data 10 gennaio 1887 sotto il n. 271 di protocollo e n. 71002 di posizione, pel deposito di due certificati della complessiva rendita di lire 20 a favore di Migliaccio Nicola di Angelo, annotati di vincolo per cauzione del titolare qual impiegato postale, con attergato di cessione a favore del suddetto signor Gallo Federico.

Si diffida chiunque possa avere interesse che, giusta quanto prescrive l'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, saranno consegnati a detto signor Gallo i titoli nominativi a favore del medesimo, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, 6 giugno 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

IL DIRETTORE GENERALE DEL FONDO PER IL CULTO

Veduti gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del regolamento intorno alle nomine e promozioni del personale della Direzione Generale del Fondo per il Culto, approvato con Regio decreto 8 febbraio 1885, n. 3115 (Serie 3ª), ed articolo 1° del Regio decreto 21 maggio 1885, n. 3116 (Serie 2ª);

Dispone:

Art. 1. È aperto un concorso a tre posti di vicesegretario con l'annuo stipendio di lire 1500 nella Direzione Generale del Fondo per il Culto, che avrà luogo nei giorni 20, 22, 24, 26 e 29 del venturo mese di agosto.

Art. 2. Per essere ammesso al detto concorso è necessario documentare:

a) di essere laureato in giurisprudenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere non meno di diciotto anni, nè più di trenta;

d) di non essere stato condannato e non essere sotto giudizio per crimine o delitto;

e) di non essere in istato di fallimento e non riabilitato, e non essere nello stato d'interdizione ed inabilitazione.

Art. 3. Le istanze e necessari documenti nella prescritta carta da bollo saranno presentate entro il prossimo mese di luglio alla Direzione Generale del Fondo per il Culto in Roma, o alle Intendenze di finanza nei diversi capoluoghi di provincia del Regno, le quali ne faranno la trasmissione alla Direzione Generale suddetta non più tardi del giorno 4 del successivo mese di agosto per essere inviate al Ministero di Grazia e Giustizia che delibererà quali degli aspiranti restano ammessi al concorso.

Art. 4. Il concorso è scritto ed orale e versa sul codice e procedura civile, codice di commercio, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto canonico, storia, geografia e letteratura italiana.

Art. 5. Non è permesso ai candidati di consultare libri o scritti, fuorchè il testo delle leggi, nè conferire tra loro o con persone estranee. Il contravventore sarà escluso dal concorso, e gli scritti da lui presentati saranno ritenuti nulli.

Art. 6. Per essere dichiarati idonei è necessario riportare sei decimi dei punti di cui dispone la Commissione, ed a covrire i posti vacanti saranno chiamati coloro che avranno riportato il numero maggiore dei voti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Roma, 18 giugno 1887.

Il Direttore Generale
FORNI.

IL DIRETTORE GENERALE DEL FONDO PER IL CULTO

Visti gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del regolamento intorno alle nomine e promozioni nel personale della Direzione generale del Fondo culto, approvato con R. decreto delli 8 febbraio 1885, n. 3115 (Serie 3ª), e gli articoli 1 e 2 dell'altro Reale decreto del 21 maggio stesso anno, n. 3116 (Serie 3ª);

Dispone:

Art. 1. È aperto un concorso a due posti di vicesegretario di carriera di ragioneria nel personale della Direzione generale del Fondo per il culto coll'annuo stipendio di lire 1500, che avrà luogo nei giorni 23, 25 e 27 del prossimo venturo mese di agosto.

Art. 2. Per essere ammesso al detto concorso è necessario documentare:

a) essere fornito di diploma di ragioniere;

b) essere cittadino italiano;

c) di avere non meno di 18 anni e non più di 30;

d) di non essere stato condannato e non essere sotto giudizio per crimine o delitto;

e) di non essere in istato di fallimento e non riabilitato, e non essere nello stato d'interdizione o di inabilitazione.

Art. 3. Le istanze e necessari documenti nella prescritta carta da bollo saranno presentati, entro il prossimo mese di luglio, alla Direzione generale del Fondo per il culto in Roma, o alle Intendenze di finanza nei diversi capoluoghi di provincia del Regno, le quali ne faranno la trasmissione alla Direzione generale suddetta non più tardi del 4 del successivo mese di agosto per essere inviate al Ministero di Grazia e Giustizia, che delibererà quali degli aspiranti restano ammessi al concorso.

Art. 4. Il concorso è scritto ed orale e versa sulla coltura generale, economia politica, diritto amministrativo, storia, geografia, Codice di commercio, tenuta dei libri e conti correnti.

Art. 5. Non sarà permesso ai candidati di consultare libri o scritti, fuorchè il testo delle leggi, nè conferire tra loro o con persone estranee. Il contravventore sarà escluso dal concorso e gli scritti da lui presentati saranno ritenuti nulli.

Art. 6. Per essere dichiarati idonei è necessario riportare sei decimi dei punti di cui dispone la Commissione, e a coprire i posti vacanti saranno chiamati coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino* del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Roma, 18 giugno 1887.

Il Direttore generale
E. FORNI.

RELAZIONI

Relazione *a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina a professore straordinario di diritto romano nella R. Università di Siena.*

La Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di professore straordinario delle istituzioni di diritto romano nella R. Univer-

sità di Siena, nominata nelle persone dei professori sottoscritti, si riunì in una sala del Ministero della Pubblica Istruzione il 18 febbraio corrente, e compiuta nelle debite forme la elezione del presidente e del segretario, dette principio ai proprii lavori, dei quali rende conto nella presente relazione.

I concorrenti dei quali anzitutto furono verificate le istanze per l'accertamento della tempestività di esse, erano i seguenti:

1. Manna Gennaro.
2. Rossi Pietro.
3. Agus-Cadeddu Fortunato.
4. De Meo Gaetano.
5. Bertolini Cesare.
6. Longo Antonio.

Di tutti veniamo a dire singolarmente.

1. Manna Gennaro. — I suoi titoli sono:

a) Documenti:

1. Abilitazione per esame alla libera docenza cogli effetti legali nel diritto romano presso la Regia Università di Napoli. (12 agosto 1885).

2. Abilitazione per titoli alla libera docenza cogli effetti legali nelle istituzioni di diritto romano presso la R. Università di Roma (27 ottobre 1885).

3. Certificato del rettore per l'insegnamento d'istituzioni di diritto romano nella R. Università di Roma.

4. Relazione della Commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di professore ordinario di istituzioni di diritto romano nella R. Università di Macerata, al quale il concorrente prese parte.

b) Pubblicazioni:

1. Studio sulla *l.* 27 pr. D. *de pactis* (2-14).
2. Carattere giuridico della sostituzione pupillare.
3. Sopra un passo controverso di Quintiliano.
4. Ancora sul passo di Quintiliano.
5. Cenno storico sulla sostituzione fedecommissaria.
6. Degli argentarii in diritto romano.

2. Rossi Pietro. — I suoi titoli sono:

a) Documenti:

1. Diploma di laurea in giurisprudenza.

2. Certificato della vittoria riportata nel concorso per esame ad un posto (Biringucci) per il perfezionamento negli studi giuridici.

3. Diploma d'abilitazione alla libera docenza nelle istituzioni di diritto romano presso la R. Università di Siena (12 ottobre 1880).

4. Incarico dell'insegnamento delle istituzioni di diritto romano nella R. Università di Siena continuato dall'anno scolastico 1880-81 sino al corrente.

5. Eleggibilità ottenuta nel concorso alla cattedra di professore ordinario d'istituzioni di diritto romano nella R. Università di Macerata (1883).

6. Eleggibilità ottenuta nel concorso alla cattedra di professore ordinario di Pandette nella R. Università di Siena (1885).

7. Eleggibilità ottenuta in primo grado nel concorso alla cattedra di professore straordinario d'istituzioni di diritto romano nella Regia Università di Sassari (1885).

8. Eleggibilità ottenuta in secondo grado nel concorso alla cattedra di professore ordinario d'istituzioni di diritto romano nella Regia Università di Macerata (1885).

9. Certificato risguardante l'insegnamento del concorrente rilasciato dal preside della Facoltà giuridica senese per mandato del Collegio dei professori ordinari (18 aprile 1883).

10. Deliberazione del Collegio dei professori ordinari della Facoltà giuridica senese in data 8 maggio 1886 per chiedere al R. Ministero la nomina del concorrente a straordinario delle istituzioni di diritto romano.

11. Altro certificato del preside su parere unanime della Facoltà giuridica della R. Università di Siena per l'insegnamento ivi prestato dal concorrente e per le conferenze sulla storia di diritto romano da lui tenute nel circolo giuridico di quella Università dall'anno scolastico 1880-81 al corrente.

b) Pubblicazioni:

1. La *l* 1, § 2 D *de pignor.* (20-1).

2. Sui prodotti delle cose rubate. — Contributo agli studi sulla usucapione nel diritto romano.

3. Interpretazione della *l* 45 D *de usuris* (22-1).

4. Di alcuni manoscritti delle istituzioni di Giustiniano, che si conservano nella Biblioteca comunale di Siena.

5. Dell'autorità dei *responsa prudentium* nel diritto romano.

6. Il diritto del possessore di buona fede sui frutti. — Memorie due (1884-85).

3. Agas Cadeddu Fortunato. — Presenta i seguenti titoli:

a) Documenti:

1. Certificato della laurea in giurisprudenza.

2. Certificato dell'esame subito per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati di Cagliari;

b) Pubblicazioni:

1. Delle obbligazioni e delle azioni secondo il diritto romano.

2. Delle successioni testamentarie e intestate secondo il diritto romano.

3. Studio sulla natura e sulla estensione della fideiussione, ecc.

4. Commentarius ad titulum XVIII, libro IV imperialium institutionum.

4. De Meo Gaetano. — I suoi titoli sono:

a) Documenti:

1. Fede di nascita.

2. Certificato medico di sana costituzione.

3. Idem di condotta morale e politica.

4. Grado d'approvazione nella letteratura italiana, latina e filosofia conferito al concorrente dall'Università di Messina (2 aprile 1853).

5. Grado di approvazione per l'esercizio dell'avvocatura conferitogli dalla stessa Università (3 maggio 1853).

6. Grado di licenza conferitogli dalla stessa Università (3 maggio 1853).

7. Diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli gratuitamente in premio d'ottimo risultato in base a concorso dalla stessa Università (4 agosto 1853).

8. Certificato di distinti professori dell'Università e primari del Foro di Messina attestante avere il De Meo da più anni dettato con successo studio privato di diritto civile e commerciale e di economia.

9. Diploma di socio onorario dell'Accademia peloritana, Classe di giurisprudenza (5 agosto 1863);

10. Foglio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in data 24 dicembre 1862 con cui significavasi al De Meo, concorrente alla cattedra di economia e diritto presso l'Istituto tecnico di Messina, d'essere stato dalla Commissione esaminatrice dichiarato idoneo al concorso, e gli si prometteva di essere tenuto in considerazione.

11. R. decreto 20 luglio 1862 con cui il concorrente venne nominato vicegiudice del mandamento Priorato di Messina, della cui carica trovasi tuttora investito.

12. Nomina provvisoria conferitagli a 23 novembre 1860 di segretario del Consiglio di disciplina della guardia nazionale.

13. Riconferma a detta carica (31 gennaio 1861).

14. R. decreto 2 maggio 1862 con cui conferiscesi al De Meo il grado di luogo tenente per tutto il tempo in cui eserciterà le suddette funzioni di segretario.

15. Certificato del servizio prestato in tale ufficio.

b) Pubblicazioni:

1. Sintesi o esposizione sistematica ed approfondita dei principii del diritto civile romano — Dispensa I, Parte generale.

2. Due volumi di scritti legali insieme legati e costituenti 19 memorie forensi.

5. Bertolini Cesare. — I suoi titoli sono:

a) Documenti:

1. Il decreto ministeriale con cui gli venne conferito, in seguito a concorso, un posto di perfezionamento (Foscarini) all'interno sul diritto romano, durante l'anno scolastico 1886-87.

2. Un attestato che nel concorso agli assegni governativi di perfezionamento all'interno fu classificato fra i più meritevoli con 39|40, non essendogli stato conferito l'assegno governativo per la contemporaneità della vittoria nel concorso all'assegno Foscarini.

b) Il giuramento nel diritto privato romano.

6. Longo Antonio presenta i suoi titoli:

a) Documenti:

1. Certificato della laurea in giurisprudenza.

2. Libera docenza per titoli in storia del diritto romano presso la R. Università di Modena.

3. Parere sul concorrente dato dalla Commissione del concorso alla cattedra di diritto romano presso la R. Università di Messina.

4. Conferimento di un assegno governativo pel perfezionamento all'interno negli studi di storia del diritto romano, durante l'anno scolastico 1886-87 (i documenti n. 2 e n. 4 sono il primo in data 3 dicembre 1886, il secondo in data 21 novembre 1886) ma il concorrente si riferiva per quello al parere della Facoltà giuridica e del Consiglio superiore, per questo alla relazione della Commissione pei posti di perfezionamento all'interno.

b) Pubblicazioni:

1. Res mancipii et nec mancipii.
2. La mancipatio — Parte prima.

Si esaminò anzitutto se a taluno dei concorrenti spettasse l'eleggibilità di pieno diritto in forza dell'art. 4 del R. decreto 11 agosto 1884 che modifica il regolamento per i concorsi alle cattedre vacanti nelle Regie Università, e si verificò trovarsi in tali condizioni il solo Rossi Pietro, come risulta dai documenti nn. 5, 7, 8 annessi alla sua istanza. Fu perciò riconosciuto eleggibile di diritto, e sottoposto, come diremo, alla sola votazione di graduazione e di puntuazione.

La votazione a scheda segreta pei cinque rimanenti dette i seguenti risultati:

Manna Gennaro, eleggibile con quattro voti contro uno.
Agus-Cadeddu Fortunato, ineleggibile all'unanimità.
De Meo Gaetano, ineleggibile all'unanimità.
Bertolini Cesare, eleggibile con tre voti contro due.
Longo Antonio, ineleggibile con tre voti contro due.

Per esporre i giudizi della Commissione intorno al merito dei singoli concorrenti e i motivi che la diressero in questa votazione, come nell'altra palese di graduazione, incominceremo dai tre che risultarono ineleggibili:

1) Agus-Cadeddu Fortunato. — Sebbene i titoli delle pubblicazioni di questo concorrente sembrino promettere molto e i lavori riferiscansi a svariati argomenti, l'esame dei medesimi non corrisponde in alcun modo all'aspettativa.

In genere questi scritti mancano di un sufficiente carattere scientifico, nè vi è conoscenza alcuna della relativa letteratura.

La pubblicazione principale, « Delle obbligazioni e delle azioni secondo il diritto romano », quantunque sia intitolata: « Studio sulle istituzioni di Giustiniano », non si può considerare come libro d'istituzioni per la soverchia ampiezza e talora anche per la inesattezza dei concetti.

Molto meno poi può costituire una vera e propria ricerca dell'argomento, poichè l'autore segue senza alcuna originalità le idee altrui, nè le collega a tutta la vasta letteratura esistente.

La Commissione fu quindi unanime nel dichiararlo ineleggibile.

2) De Meo Gaetano — Quanto alle memorie forensi presentate dal concorrente, esse contengono solo eventualmente le eguali variazioni di diritto romano, ma non possono giovare ad assicurare che una conoscenza scientifica di questo esista nell'autore. Nè a tale scopo basta la sua « Sintesi o esposizione sistematica ed approfondita dei principii del diritto civile romano », poichè essa non è che una elementare, nè sempre esatta esposizione di principii. Le fonti non sono neppur sempre completamente citate: della letteratura giuridica e delle molteplici questioni che questa offre e che sono connesse cogli argomenti trattati dal concorrente non si fa parola. Perciò la Commissione fu pure unanime nel negare la eleggibilità al De Meo.

3. Longo Antonio — Lunga discussione suscitarono le pubblicazioni presentate da questo concorrente, in specie il volumetto: « La *mancipatio* ». Specialmente si manifestò disparità di opinioni sulla possibilità di considerare questo scritto come atto a dar prova delle cognizioni giuridiche richieste in un concorrente ad una cattedra di istituzioni di diritto romano. Il lavoro è essenzialmente storico, e raccoglie con sufficiente completezza le notizie attinenti alla *mancipatio*, sebbene qualche altra fonte potesse figurare tra quelle riferite dall'autore: il piano del lavoro è buono e la proporzione delle singole parti assai conveniente.

L'autore mostra conoscenza della letteratura sull'argomento; ma talora appare appunto piuttosto intento a riprodurre lo stato di essa, che ad esporre idee proprie. Se lo scritto, sotto l'aspetto della storia del diritto, può apparire pregevole, come titolo per un concorso d'istituzioni di diritto romano non è sembrato sufficiente: il lato giuridico della *mancipatio* non è abbastanza dichiarato, le conseguenze pratiche di essa nel sistema del diritto romano (forse rimandate dall'autore alla seconda parte dell'opera) non si veggono nel libro; qua e là si accennano solo fugacemente nozioni giuridiche. Insomma non risulta quella preparazione giuridica richiesta per un futuro insegnante d'istituzioni.

La Commissione tuttavia fu discorde: la ineleggibilità del concorrente risultò da tre voti contro due.

Venendo adesso a dire dei tre concorrenti dichiarati eleggibili incominceremo da:

1° Rossi Pietro eleggibile di diritto. L'attitudine didattica di questo concorrente risulta anzitutto da 7 anni d'insegnamento in qualità d'incaricato delle istituzioni di diritto romano nella R. Università di Siena. Durante questo tempo egli ottenne eleggibilità ad ordinario per la relativa cattedra ed anche per la cattedra di pandette, il suo insegnamento fu ripetutamente encomiato dalla Facoltà giuridica senese: questa anzi non cessò dal far voto che il Rossi venisse promosso a straordinario in specie dopo che egli fu in base a concorso proposto per la cattedra di straordinario delle istituzioni di diritto romano nella R. Università di Sassari.

Nè il concorrente si limitò al solo insegnamento poichè anzi pubblicò varie monografie di cui sopra riferimmo l'elenco.

In genere il concorrente dimostra in tutti i suoi scritti una grande chiarezza e proprietà nell'esposizione ed un intelletto capace di precise intuizioni e fornito di senso giuridico.

Egli è in possesso della letteratura relativa agli argomenti che studia, la consulta con sagacia e la discute.

Nel principale lavoro di lui: « Il diritto del possessore di buona fede sui frutti » se anche non vi è molta originalità per cagione principalmente dell'argomento, si vede tuttavia una opportuna discussione di questo che trae lo studioso a meditare nuovi aspetti della questione.

La seconda monografia sullo stesso argomento dimostra un notevole progresso che torna tutto a maggiore elogio dell'autore.

Pregevole è pure l'altro scritto: « Sui prodotti delle cose rubate. Nè dagli studiosi può essere in alcuna guisa dimenticata l'altra memoria del concorrente « Dell'autorità dei *responsa prudentium* » con la quale esso, che altra volta veniva richiamato a non trascurare del tutto gli studi di storia del diritto romano, ha dato bella prova di sapere accoppiare le ricerche storiche alle ricerche d'indole giuridica e civilistica.

Nella votazione di graduazione fu il primo ed ottenne 42|50.

2. Manna Gennaro. — Le pubblicazioni di questo concorrente su-

scitarono una qualche discussione: furono ventilati i difetti ed i pregi, ma quelli accennano a scemare.

Lo scritto sul « Carattere giuridico della sostituzione pupillare nel diritto romano » poteva essere migliore anche tenuto conto del breve tempo nel quale fu compilato.

Nello studio sulla *l* 27 pr. D *de pactis* con cui l'aut. indica i saggi sulle obbligazioni in solido in diritto romano, mentre si nota una qualche confusione, un apprezzamento delle fonti talora poco esatte, una scelta di autori non sempre sagace, appare tuttavia una buona attitudine alle ricerche esegetiche e in genere agli studi civilistici del diritto.

Questa attitudine è poi confermata dagli altri lavori di minor mole, fra cui abbastanza pregevoli sono gli studi intorno ad un passo di Quintiliano.

Nè, malgrado taluni difetti, può dirsi priva di merito la iniziata ricerca sugli « argentarii ».

Con la cognizione della letteratura e delle fonti che l'autore di tutte queste pubblicazioni possiede, è sperabile che acquisterà un maggiore acume critico.

Fu dichiarato eleggibile con voti 4 contro 1, e nel giudizio di graduazione fu il secondo e riportò 34|50.

3. Bertolini Cesare. — Anche la pubblicazione di questo concorrente, « Il giuramento nel diritto privato romano », suscitò discussione.

È il primo lavoro del concorrente, e mentre unanime era la Commissione nel ritenere che l'autore dovesse essere incoraggiato a continuare negli studi cui si è dedicato, vi era discrepanza di opinioni sul grado d'incoraggiamento che esso meritava.

Il libro citato sembra a primo aspetto assai meno originale di quello che realmente sia: con maggior arte l'autore avrebbe potuto fare spiccare certe sue opinioni che rimangono quasi nascoste, in specie nelle note. Ma tale effetto è dovuto a una certa riservatezza del concorrente non dispregevole in un primo lavoro.

Anche sarebbe a desiderare che l'autore con maggiore vivezza avesse fatto risaltare l'aspetto saliente delle singole dottrine Ma lo scritto dimostra in pari tempo una non comune conoscenza delle fonti ed una esatta indagine della letteratura sul giuramento.

Qualche piccola dimenticanza non nuoce alla buona impressione che si riceve dal lavoro.

Di più l'esposizione è precisa e chiara (quantunque lo stile potesse essere più energico e la frase più viva), e il libro, collegandosi con molti e svariati argomenti di diritto, mostra nell'autore una sufficiente preparazione giuridica.

Il concorrente fu dichiarato eleggibile con voti tre contro due, e nella votazione di graduazione fu il terzo e riportò 31|50.

Osservate tutte le formalità prescritte dalla legge e dai regolamenti, la Commissione, chiudendo i suoi lavori, presenta adunque come eleggibili alla cattedra di professore straordinario delle istituzioni del diritto romano nella R. Università di Siena:

1. Rossi Pietro con punti quarantadue su cinquanta, 42|50.
2. Manna Gennaro con punti trentaquattro su cinquanta, 34|50.
3. Bertolini Cesare con punti trentuno su cinquanta, 31|50, e designa per la nomina il primo eleggibile Rossi Pietro.

Roma, 24 febbraio 1887.

Luigi Mariani, presidente.
Muzio Pampaloni.
Lando Landucci.
Vittorio Scialoja.
Biagio Brugi, relatore.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 30 giugno 1887

Presidenza del Presidente Durando.

La seduta è aperta alle ore 5 e 45.

VERGA C., segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Presentazione di tre progetti di legge.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, presenta i seguenti disegni di legge:

Spese straordinarie militari per provviste di vestiario;

Spese per la continuazione dei lavori del porto del Lido.

Ne chiede l'urgenza, che viene dal Senato accordata.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, presenta il progetto di legge per « Modificazioni alla legge di registro e bollo ».

Ne chiede l'urgenza e prega il Senato di consentire che, anzichè agli Uffici, questo progetto sia, per la più sollecita procedura, rinviato alla Commissione permanente di finanza.

MIRAGLIA fa osservare trattarsi di questione delicatissima la quale potrebbe involgere delle dissonanze colla legislazione civile, per modo che possa essere più conveniente di non derogare dalla procedura ordinaria. Chiede che il progetto venga rinviato agli Uffici, mantenendo l'urgenza chiesta dal Ministro e convocando gli Uffici, se si vuole anche immediatamente.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, non si oppone all'invio del progetto agli Uffici, semprechè gli si conservi il carattere di somma urgenza.

PRESIDENTE risponde che il progetto verrà immediatamente trasmesso agli Uffici e lo dichiara d'urgenza.

Nomina del bibliotecario e del direttore della revisione e stenografia.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto per la nomina del bibliotecario e del direttore della revisione e stenografia.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, fa l'appello.

PRESIDENTE annunzia che la votazione per la nomina del bibliotecario e del direttore di revisione e stenografia non essendo risultata valida per mancanza del numero legale verrà rinnovata domani.

La seduta è levata (ore 6 1|2).

Camera dei Deputati

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 30 giugno 1887

Presidenza del Presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2 20.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

MARTINI FERDINANDO desidera chiarire il significato delle sue parole di ieri. Egli affermò che persistendo nel pensiero del richiamo delle milizie dall'Africa non avrebbe votato il presente disegno di legge. E si restrinse a dimostrare la inconseguenza di coloro che,

dopo aver nella seduta del 3 giugno approvati i propositi del Governo, oggi intendono limitare l'azione sua intesa a mandare ad effetto i propositi stessi.

(Il processo verbale è approvato).

PRESIDENTE legge una comunicazione del Presidente del Senato del Regno, con cui si partecipa la morte del senatore De Filippo; ed esprime il suo vivo rimpianto per così amara perdita. (Approvazioni).

MANCINI (commosso), compagno nell'esilio al senatore De Filippo, come già prima compagno suo nell'opera della difesa in processi politici, in tempi di fiera tirannide borbonica, manda, addoloratissimo, un ultimo saluto allo estinto amico. (Approvazioni).

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, si associa alle parole di compianto per la perdita dolorosa fatta dal Parlamento con la morte del senatore De Filippo. (Approvazioni).

PRESIDENTE estrae a sorte i nomi dei seguenti deputati che rappresenteranno la Camera all'accompagnamento funebre del senatore De Filippo: onorevoli Bonardi, Chimirri, Diligenti, Lagasi, Caetani Onorato, Lucchini, Rinaldi Pietro e Tenani.

Seguito della discussione sul disegno di legge per provvedimenti relativi ai presidii africani.

MANCINI. (Segni di attenzione). Il rimprovero che talora gli fu diretto in questi ultimi tempi di aver troppo taciuto, non potè indurlo a mancare ai suoi doveri, e come uomo di Governo e come patriotta, per provvedere unicamente agl'interessi della sua difesa personale. Tuttavia non rimase insensibile agli attacchi che in varie occasioni furono rivolti contro il concetto di aver egli iniziata quella che si chiamò, con parola pomposa, politica coloniale. Ed avrebbe taciuto anche oggi se non avesse temuto di vedere fraintesa la ragione di questo silenzio, con discapito di un giusto ed esatto indirizzo della pubblica opinione. Parlerà però con quella discrezione, che è un dovere per chi ebbe a partecipare alla responsabilità del Governo del suo paese.

Più volte la Camera ebbe a pronunziarsi sulla questione, e ripetuti furono i voti di approvazione del Parlamento al concetto che ispirò quella politica coloniale, consentita con unanime assentimento da tutto il Gabinetto, di cui fece parte. Egli per altro assume intera la responsabilità di questa come di due altre iniziative; cioè un maggiore avvicinamento alle potenze centrali, ed un ravvivamento nei rapporti alquanto raffreddati del nostro paese con quella nazione, che ci si è dimostrata sempre così amica, con l'Inghilterra, tanto da poter determinare una comune cooperazione in gravissime questioni d'indole politica e commerciale.

Agevole è oggi continuare quelle iniziative, feconde, a suo avviso, di ottimi frutti per la politica italiana, così come era malagevole di assumersene dapprima la responsabilità; tanto vero che le accuse furono vive e ripetute, specialmente nella questione della politica coloniale, della quale oggi gli occorre di dover parlare.

Afferma essere impossibile all'Italia di astenersi dal concorrere con le altre nazioni a prender parte a quella missione di civile colonizzazione, che ispira oggi la condotta di tutte le nazioni europee: le sue tradizioni glie ne facevano un obbligo speciale.

Al concetto di questa civile colonizzazione non contrastano punto i principii puri del giure internazionale, perchè essa non si oppone alla indipendenza ed alla eguaglianza dei popoli, pur esercitando un diritto di tutela sopra popoli barbari, allo scopo di elevare il livello della loro educazione e di migliorare la loro condizione infelice, per renderli partecipi dei beneficii della civiltà. In questi limiti e con questi intendimenti fu iniziata una politica di espansione coloniale, che era imposta dal genio della nazione, e dagl'interessi del paese in mezzo a quella specie di febbre di tutte le altre nazioni civili ad affermarsi ed estendere sempre più i loro possedimenti coloniali.

Da questa specie di civil crociata tanto meno poteva astenersi l'Italia, che ha debito di affermarsi con tutti i diritti ed i doveri di una grande nazione. Però era mestieri, nell'assumere una iniziativa di questo genere, di non ingolfarsi in imprese avventurose, e di tener conto dei bisogni speciali del nostro paese rispetto alla sua posizione geografica ed alle tendenze delle nostre condizioni commerciali. Fu con questi intendimenti che dapprima l'Italia si indusse ad acquistare il piccolo territorio di Assab, posto in quel Mar Rosso, che per l'apertura dell'istmo di Suez, ha una speciale importanza per il nostro paese.

In seguito, per suggerimento di alcuni dei nostri più esperti viaggiatori, ed in relazione con l'invito che l'Inghilterra ebbe a fare all'Italia d'intervenire con essa in Egitto, fu ordinata l'occupazione di altri punti della costa del Mar Rosso, fra cui Massaua; e ciò nell'interesse di quella legittima influenza che l'Italia aveva debito di mantenere in quelle contrade. D'altronde, se l'Italia non avesse essa sostituito le guarnigioni egiziane che si andavano ritirando da quei punti della costa del Mar Rosso, quella occupazione certamente sarebbe stata fatta da altra nazione europea, che agognava a quei possedimenti. E se l'Italia non avesse essa presa in tempo quella iniziativa, grave accusa certamente sarebbe stata fatta al suo Governo. (Benissimo!)

Ritiene che di quella occupazione non potranno mancare vantaggi economici e commerciali all'Italia, anche dopo la non riuscita della campagna inglese nel Sudan, in relazione della quale era in parte anche la nostra occupazione di Massaua, la quale, egli ripete, fu fatta con maturo consiglio dal Governo italiano, e con un programma ben determinato. Ciò risulta, fra le altre, dalle varie proposte fatte dal Governo per dare un principio di assetto a quella nostra colonia, e per assicurare relazioni amichevoli con i paesi che la circondano.

Certo per recare in atto gl'intendimenti del Governo, conveniva approfittare delle circostanze, e con tutta circospezione continuare nel disegno di estendere la nostra protezione su tutta quella parte della costa, che può rientrare nella nostra sfera d'azione.

Ed ultimamente apparisce essersi conclusa una convenzione con l'Inghilterra, per la quale è posta sotto la protezione dell'Italia tutta la costa al nord di Massaua fino al Ras-Casar, poco al disotto del quale resta Teclai, punto importante di approdo, al quale convergono molte delle carovane dell'interno. (Bene!)

Il nostro programma era d'indole essenzialmente pacifica; e in conseguenza egli si adoperò con buon successo a mantenere i rapporti di buona vicinanza con l'Abissinia; e in pari tempo si adoperò a sviluppare e facilitare i rapporti di quelle regioni, impiantandovi dei brevi tratti di ferrovia economica, per cui furono acquistati i materiali occorrenti, sebbene ne fosse stato forse di troppo ritardato l'impianto. E così accenna al proposito, sorto nella sua mente fin dai primi momenti, di provvedere ad una diretta comunicazione telegrafica con quella colonia e di migliorare le condizioni del porto di Assab.

Ciò prova che il Governo non se ne rimaneva inoperoso; ed esorta i ministri a prendere tutti quei provvedimenti che valgano ad assicurare quel nostro possedimento.

Pur non intendendo recar giudizio sui fatti successivi alla sua uscita dal Ministero, dichiara che le occupazioni nostre di Saati ed Uaà, che non appartengono punto all'Abissinia, non sono state che un pretesto per aggredirci.

E quell'aggressione ha provato che l'esercito dell'Italia ricostituita muore per la sua bandiera (Commenti) e che il sentimento nazionale è all'unisono con l'esercito.

Essa rende legittima ogni azione nostra in Abissinia; ed un'azione è necessaria a riparare l'iniqua aggressione.

Forse potrebbe bastare un energico atteggiamento dell'Italia; ma se questo non bastasse, non converrebbe ritirarsi di fronte ad una riparazione per le armi.

Perciò ritiene che la Camera accoglierà le proposte del Governo senza condizioni; le quali renderebbero vana la nostra permanenza a Massaua. (Approvazioni).

Bisogna persuadere in qualsiasi modo il re d'Abissinia che la bandiera italiana va rispettata e che l'Italia non sopporta impunemente le offese. E l'incidente dev'essere chiuso sollecitamente per ritornare al nostro programma pacifico e civilizzatore.

Non dobbiamo chiedere rivelazioni di piani, ma dobbiamo affidare al Governo la bandiera italiana: esso saprà custodirla. (Vive approvazioni — Commenti animati).

MICELI, membro del Gabinetto che ha preceduto quello del quale fece parte l'onorevole Mancini, sente il debito di escludere che lo stesso onorevole Mancini abbia migliorate le relazioni tra l'Italia e l'Inghilterra, da lui trovate assai fredde, giacchè quelle relazioni erano intime e cordiali, quali forse non furono mai. (Bene!)

MANCINI esclude che nessuno abbia avuto la menoma colpa nel raffreddamento dei rapporti tra l'Italia e l'Inghilterra; raffreddamento che risulta dai fatti.

MICELI nega recisamente.

MANCINI ricorda che l'Italia erasi ricusata a dare una cooperazione pacifica all'Inghilterra nel Mediterraneo, e che di questo rifiuto l'Inghilterra si dolse amaramente.

Dal che provennero i costanti rifiuti dell'Inghilterra a riconoscere allora il nostro possedimento in Assab.

Mentre l'occupazione di Massaua non poteva farsi senza il consentimento dell'Inghilterra.

PRESIDENTE dà facoltà di parlare all'onorevole Miceli.

Voci. Basta! Basta!

MICELI avverte che l'onorevole Mancini confonde le date, perchè nel 1878 era Ministro degli Esteri l'onorevole Depretis (Rumori); mentre nel 1881 la posizione era radicalmente mutata.

BERTOLÈ-VIALE, Ministro della Guerra (Segni di attenzione), dopo aver ringraziato l'onorevole Mancini per il consentimento da lui dato al disegno di legge, nota con compiacenza che nessun oratore ha manifestato il concetto di abbandonare Massaua.

Invece qualche oratore mosse obbiezioni intorno alla costituzione ed al funzionamento del corpo speciale. Ora egli dichiara che il nuovo Corpo ritrarrà il più alto valor morale per le qualità fisiche, morali e di cultura dei volontari che lo comporranno; i quali assumeranno una ferma di quattro anni, ma rescindibile dopo i primi due, ed aggiunge che il Corpo stesso avrà istruzioni speciali per il combattimento.

A quelli che considerarono eccessivo un corpo di cinquemila uomini, risponde che le persone più competenti ed esperimentate riconoscono quel numero necessario a guarentire i punti occupati dall'Italia.

Non consente coll'onorevole Branca che sia di esclusiva competenza del Parlamento il determinare la costituzione tattica dell'esercito, sebbene i nostri precedenti diano ragione all'onorevole Branca.

E crede che si potrà provvedere con una legge speciale quando si regolerà tutto ciò che concerne la occupazione di Massaua.

In riguardo ai crediti, rileva la grandissima disparità dei concetti manifestati nella Camera, dichiara che la somma richiesta risponde perfettamente agli intendimenti del Governo, intendimenti ch'egli non stima prudente manifestare, e per i quali domanda la fiducia della Camera. (Benissimo!).

SOLA rinuncia a parlare.

DI CAMPOREALE dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che ormai l'impresa di Massaua non può essere nè abbandonata nè interrotta;

« che è opportuno lasciare al Governo la scelta di quei metodi e mezzi di azione che gli saranno suggeriti da una esatta conoscenza della situazione politica e militare di quei paesi;

« passa alla discussione degli articoli. »

Chiede soltanto se il Governo si sia assicurato il modo di avere le informazioni necessarie a determinare la sua condotta militare.

PAIS è dolente che le dichiarazioni testè fatte dal Ministro della Guerra lo inducano a dichiarare che non può votare la fiducia ad un Governo il quale non ha ancor provato di meritarla.

E gliene duole perchè gli tarda che si possa provare che i nostri soldati non solo sanno morire, ma sanno vincere; e perciò voterà in favore del disegno di legge.

PANTANO svolge, anche a nome degli onorevoli Maffi, Armirotti, Basetti, Costa Andrea, Bosdari, Pellegrini, E. Ferrari, Villanova, Badaloni, Caldesi e Majocchi il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenuto che gl'interessi economici e la missione civile d'Italia sono inconciliabili con la impresa africana, respinge le domande di credito per le *spese militari in Africa,* e passa all'ordine del giorno. »

Non esclude le espansioni coloniali dirette realmente a fini di civiltà; ma non ammette che la civiltà possa diffondersi con le armi, nè che l'Italia avesse bisogno di cercare uno sfogo alla sua attività in Africa.

Seguendo le traccie di altre nazioni che non hanno la nostra storia e le nostre tradizioni, dice, si cerca la ricchezza ove non si troverà che l'impoverimento del nostro bilancio e dei contribuenti, e se ne hanno già i prodromi fin dall'esordio dell'impresa.

Missione più civile considera, per l'Italia, quella di fertilizzare le sue terre sterili, e di diffondere l'istruzione nelle masse popolari.

Combatte anche il disegno di legge per la disorganizzazione che porterà nell'esercito, nonostante la creazione dei corpi volontari, e pei pericoli che possono nascere nella presente condizione dell'Europa.

Crede impossibile il partito di rimanere a Massaua come quello di andare avanti, (Rumori) e quindi propone l'abbandono totale dell'impresa, ritenendo che questo non pregiudichi il prestigio e l'onore d'Italia.

Fa augurio che cessi il lusso di rettorica (Vivissima ilarità e rumori) che circonda la spedizione d'Africa, perfino nella relazione dell'onorevole De Zerbi. (Rumori).

PRESIDENTE. Parmi che della rettorica ne faccia molta anche lei! (Vive approvazioni).

PANTANO. Ne abbiamo fatta tutti. Continua a confutare la relazione. (Vivissimi rumori).

PRESIDENTE richiama l'oratore all'argomento.

PANTANO conclude insistendo nel suo ordine del giorno. (Rumori — Approvazioni all'estrema sinistra).

DI SANT'ONOFRIO rinunzia a svolgere il suo ordine del giorno, affermando la sua piena fiducia nel Gabinetto. (Bravo!)

COSTA ANDREA rinunzia a svolgere (Bene!) il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Ettore Ferrari, Badaloni e Tedeschi (Approvazioni):

« La Camera, considerando: che la nuova richiesta di 20 milioni per spese militari in Africa, a cui succederanno necessariamente altre richieste per altri milioni, è una conseguenza inevitabile della politica africana del Governo: che primo effetto di questa politica disastrosa, la quale non fruttò sino ad ora che sagrifizi di sangue e di denaro, fu l'approvazione di provvedimenti fiscali gravanti tutti sulle classi lavoratrici;

che la formazione d'un corpo speciale di milizie mercenarie è contraria a tutto l'indirizzo dei tempi moderni che tende a sostituire la nazione armata agli eserciti permanenti;

che, per por termine a tale politica contraria agl'interessi del popolo italiano ed alla civiltà ed al diritto delle genti, occorre richiamare al più presto le truppe italiane dall'Africa;

respinge l'attuale disegno di legge. »

MAJOCCHI rinunzia a svolgere il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che, per l'opera del Ministero che precedette l'attuale, non fu posta l'Abissinia in uno stato di ingiusta aggressione che legittimi la guerra, sospende ogni deliberazione di nuovi fondi, e invita il Ministero a voler prima definire la posizione di diritto in confronto del Governo abissino, e a procacciare la cooperazione di questo negli intenti di civiltà e di amicizia della nazione italiana. »

ELIA, a nome anche dell'onorevole Sprovieri, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli. »

Si compiace che nessuno abbia domandato il ritiro delle truppe da

Massaua dove siamo andati, perchè la Francia voleva andare in luogo nostro.

Non ammette limiti alla spedizione.

E avendo fiducia nel Governo e nell'esercito voterà il disegno di legge. (Rumori e approvazioni).

PRESIDENTE annunzia anche il seguente ordine del giorno dell'onorevole Solimbergo:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo e confidando che esso provvederà a tutelare gli interessi politici e commerciali dell'Italia nel Mar Rosso, passa alla discussione degli articoli. »

DE ZERBI, relatore, risponde alle osservazioni dell'onorevole Pantano, e, a nome della Commissione, dichiara di non accettare gli ordini del giorno limitativi, poichè la politica dell'Italia sarà, come finora fu, di difesa; non di aggressione. È dunque questione di fiducia nel Ministero, fiducia implicita nel disegno di legge; chi ha fiducia lo voti. (Approvazioni).

CRISPI, Ministro dell'Interno (Segni d'attenzione) non accetta gli ordini del giorno limitativi, prega gli amici di ritirare quelli motivati, e dichiara di accettare gli ordini del giorno degli onorevoli Di Sant'Onofrio ed Elia.

Se la Camera crede che il Governo sia capace di adempiere il debito suo, non può rifiutare il voto al disegno di legge.

Non crede possibile tornare sul passato, dopo quattro discussioni e quattro voti della Camera; nè crede necessario dire che il Governo procederà colla massima oculatezza e previdenza. L'Italia è interamente d'accordo coll'Inghilterra in tutte le questioni che interessano il Mediterraneo; e nella questione d'Egitto l'Italia associerà la sua opera a quella dell'Inghilterra. (Bene!)

Nulla in Europa autorizza a credere un prossimo turbamento della pace. Resta dunque la sola questione del credito di 20 milioni, questione pregiudicata dal voto del 3 giugno. Dell'uso che ne farà il Governo, ripete che è questione di fiducia negli uomini che lo compongono. (Bene! Bravo!)

MICELI, presidente della Commissione, si associa alle dichiarazioni del Governo.

ELIA e SOLIMBERGO ritirano i loro ordini del giorno, e si associano a quello dell'onorevole Di Sant'Onofrio.

MARCORA dice che avendo il Governo posata la questione di fiducia, egli e i suoi amici voteranno contro.

BRANCA dichiara che voterà a favore del disegno di legge, riservandosi di giudicare gli avvenimenti.

LUCHINI ODOARDO e BONGHI ritirano i loro ordini del giorno.

DI CAMPOREALE ritira il suo ordine del giorno, e si associa a quello dell'on. Di Sant'Onofrio.

PRESIDENTE annunzia che sull'ordine del giorno dell'onorevole Di Sant'Onofrio hanno chiesto la votazione nominale gli onorevoli Ferrari Ettore, Fulci, Tedeschi, Majocchi, Villanova, Basetti, Pantano, Caldesi, Badaloni, Bosdari, Pellegrini, Armirotti, Costa Andrea, Maffi, Fazio.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama per la votazione nominale sull'ordine del giorno dell'on. Di Sant'Onofrio.

Risultato della votazione.

Risposero *sì*	239
Risposero *no*	37
Astenuti	1

(La Camera approva l'ordine del giorno dell'on. Di Sant'Onofrio).

COCCAPIELLER (Vivi rumori) parla sull'articolo 1, perchè la legge è contraria al principio di diritto e di libertà; (Continui e vivissimi rumori) e dichiara di lasciarne al Governo tutta la responsabilità. (Le grida coprono la voce dell'oratore).

(Si approvano i due articoli del disegno di legge).

PRESIDENTE annunzia che domani mattina ci sarà seduta.

BOVIO propone che, dopo il disegno di legge per le Università, si discuta quello delle cattedre dantesche.

SARACCO, Ministro dei Lavori Pubblici, propone che, dopo il disegno di legge per le decime, si discutano i provvedimenti ferroviarii.

(La Camera approva).

BACCELLI GUIDO non crede corretto il sistema di variare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE dà spiegazioni all'onorevole Baccelli.

Annunzia poi la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei Lavori Pubblici intorno alla minaccia di trasloco delle officine ferroviarie di Rimini per parte della Società delle Meridionali.

« Ferrari Luigi ».

SARACCO, Ministro dei Lavori Pubblici, dice che questa minaccia non c'è e non ci può essere. In ogni modo risponderà dopo domani.

DE SETA, segretario, fa la chiama per la votazione a scrutinio segreto dei crediti per l'Africa.

Risultato della votazione.

Favorevoli	188
Contrari	39

(La Camera approva).

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto desidera di interrogare il Ministro dei Lavori Pubblici se e quali provvedimenti intenda di adottare per impedire che le ferrovie Meridionali, Rete Adriatica, tolgano ad Ancona le officine meccaniche.

« Elia ».

La seduta termina alle ore 7,25.

DIARIO ESTERO

L'*Agenzia Havas* comunica ai giornali francesi il seguente dispaccio da Mosca, 27 giugno:

« È noto essere stata smentita in via ufficiosa l'esistenza di una Nota comunicata dalla Russia allo scopo d'impedire la ratifica della convenzione anglo-turca.

« Questa smentita non potrebbe però escludere l'opinione, qui predominante, che il sultano, se ratificasse una convenzione che conferisce dei diritti eccezionali ad una potenza su una porzione del territorio la cui inviolabilità è garantita dai trattati, si esporrebbe a vedere altre potenze, aventi pure degli interessi primordiali, obbligate a seguire l'esempio dato dall'Inghilterra.

« La preponderanza dell'Inghilterra non potrebbe essere tollerata senza che ne risultasse uno smembramento della Turchia. Dipende dal sultano di rimuovere questo pericolo. »

Il corrispondente del *Daily News* a Costantinopoli comunica a questo giornale la traduzione di una nota francese che sarebbe stata rimessa al sultano in lingua turca. La nota suonerebbe verbalmente come appresso:

« Il governo francese ha definitivamente deciso di non accettare la situazione che risulterebbe dalla Convenzione egiziana. Se questa fosse ratificata, il governo francese rivolgerebbe la sua attenzione a tutelare i suoi interessi messi in pericolo dalla perturbazione dell'equilibrio mediterraneo e, a questo scopo, prenderebbe le misure che gli sembrassero necessarie.

« Da altra parte, se Vostra Maestà imperiale non ratifica la Convenzione, l'ambasciatore di Francia è autorizzato dal suo governo a dare a Vostra Maestà imperiale l'assicurazione categorica e formale che il governo francese garantirà e proteggerà Vostra Maestà imperiale contro tutte le conseguenze, qualunque esse fossero, che potessero risultare dalla omissione della ratifica.

« In conseguenza, Vostra Maestà non avendo più motivo di esitare, non solamente procurerà gioia e soddisfazione al popolo mussulmano non ratificando un accomodamento che lo inquieta e lo attrista a giusto titolo, ma sanzionerà e fortificherà altresì i vincoli di vecchia amicizia che esistono tra l'impero turco e la Francia. La politica disinteressata della Francia potendo sola salvare l'impero ottomano dalle usurpazioni e dall'ambizione dell'Inghilterra, il mantenimento dell'amicizia di cui abbiamo parlato sarà riguardato da Vostra Maestà come molto più vantaggioso ».

Nel ricevere questa nota, aggiunge il corrispondente del *Daily News*, il Consiglio dei ministri si è riunito ed ha steso una circolare che verrà spedita alle potenze europee e nella quale si muoverà lagnanza contro l'ingerenza della Francia negli affari interni dell'impero. Questa circolare è stata sottoposta al sultano.

Lo stesso *Daily News* si esprime intorno alla Convenzione nei termini seguenti:

« La Convenzione ratificata non varrà la carta sulla quale è scritta. Ella non ci conferisce assolutamente nessun diritto che non possedessimo diggià. Ella non impedirà alla Francia ed alla Russia di lavorare egualmente per attraversare la nostra azione a Costantinopoli. In realtà il successo dei presenti negoziati di sir Drummond Wolff non sarebbe altro che uno scacco.

« Insomma la Convenzione non è che un pretesto per il ritiro di sir Drummond Wolff, e da questo punto di vista noi non possiamo a meno di accordarle la nostra approvazione ».

A proposito di questa questione il *Temps* di Parigi pubblica la seguente nota:

« Un nostro corrispondente ci informa che il governo inglese, considerando le esitanze del sultano in questi ultimi tempi, ha proposto una nuova dilazione per la ratifica, cioè fino al 4 luglio. Non si conosce ancora la risposta del sultano, ma si crede che accetterà questa nuova proroga.

« Il sultano è stato impressionato vivamente dalle numerose conversazioni che ebbe col signor di Montebello, sebbene l'ambasciatore di Francia non abbia rimesso, come si afferma, una nota comminatoria da parte del suo governo.

« Nelle udienze frequenti che ebbe dal sultano, il signor di Montebello, ha tenuto, secondo il nostro corrispondente, un linguaggio molto energico. E come ciò accade di frequente, dopo i varii colloqui, il signor di Montebello ha dovuto fare, su domanda del sultano stesso, dei riassunti scritti che esso ha rimesso all'interprete che assiste il sultano nelle sue conferenze cogli ambasciatori esteri. È questa formalità che avrà dato origine, senza dubbio, all'informazione che è stata pubblicata relativamente alle presentazioni d'una nota comminatoria.

« Secondo il nostro corrispondente ciò che avrebbe indotto il signor di Montebello a domandare delle numerose e frequenti udienze personali dal sultano, è il convincimento che aveva acquistato che i suoi pensieri e le sue parole non siano state fedelmente riferite al sultano dai suoi ministri. La situazione del gabinetto ottomano sarebbe, del resto, molto scossa. »

Un telegramma da Vienna assicura che i colloqui del re Milano di Serbia cogli uomini di Stato austriaci furono molto cordiali. Tutte le questioni politiche vi furono trattate a fondo; il re ha dato delle spiegazioni sull'avvenimento al potere del ministero Ristich che era imposto da ragioni di ordine puramente interno. Il re Milano ha dichiarato inoltre che non aveva affidato il potere al signor Ristich se non dopo aver posto come condizione prima la continuazione delle buone relazioni coll'Austria e che il signor Ristich ha accettato questa condizione pure non nascondendo che si studierà, d'altra parte, di riconciliare la Serbia colla Russia.

« A Vienna, aggiunge il telegramma, si fa le viste di accettare con soddisfazione queste spiegazioni, ma nello stesso tempo si esprime il rincrescimento perchè il re, nel suo viaggio, non si sia fatto accompagnare dal signor Ristich. »

Traduciamo la corrispondenza della *Novoie Wremia* segnalata dal telegrafo:

« L'Assemblea nazionale di Versailles aveva terminata la discussione sulla riorganizzazione militare della Francia votando una legge dei quadri che conteneva le disposizioni seguenti:

« Le quinte compagnie dei battaglioni esistenti erano soppresse. In conseguenza di ciò, 1200 capitani rimanevano senza impiego e si creavano dei quarti battaglioni nei quali essi trovavano posto.

« Questo provvedimento implicava un aumento dell'effettivo dell'esercito f ancese. Le autorità militari tedesche se ne adombrarono e immantinenti i fogli ufficiosi di Berlino cominciarono ad emettere grida di allarme.

« Si udì allora dire a Berlino, nei circoli mili[illegible]ri e politici, che la Francia militare si organizzava troppo rapidamen[illegible] la Germania aveva conchiuso colla Francia un cattivo trattato; che [illegible] poter tenere testa alla Francia riorganizzata militarmente, la Germania arrischiava di rovinarsi; che era tempo di farla finita [illegible] volta con questa nemica; che se si tarda[illegible] stato poi necessario di sacrificare centinaia di m[illegible] uomini e di intraprendere una guerra di esito dubbioso.

« Queste opinioni e questi articoli di giornali cominciavano ad ispirare serii timori al governo francese. Questi timori divennero poi effettivi quando, un giorno dell'aprile 1875, il principe di Hohenlohe, allora ambasciatore di Francia a Parigi, si recò a trovare il signor Decazes, ministro degli affari esteri, e formalmente gli dichiarò di avere ricevuto dal suo governo una Nota, secondo la quale quest'ultimo, preoccupandosi degli armamenti della Francia, chiedeva spiegazioni sulla loro importanza e sul loro scopo.

« Il duca di Decazes, benchè fortemente commosso di questa ingerenza negli affari interni del suo paese, si contenne riservatamente e si limitò a dire che ciascuno è padrone di fare a casa sua ciò che gli sembri più conveniente. Ma immediatamente egli informò gli ambasciatori di Russia e di Inghilterra a Parigi della inattesa comunicazione dell'ambasciatore tedesco. Nel medesimo tempo egli fece direttamente presso lo czar le pratiche delle quali è reso conto nell'esposizione del generale Le Flô.

« Parimenti il duca di Decazes mandava al signor Gontaut-Biron, ambasciatore di Francia a Berlino, istruzioni che dovevano permettergli di rispondere alle interrogazioni che, sul medesimo argomento, potessero essergli rivolte dalla cancelleria tedesca.

« Queste interrogazioni vennero infatti e furono rinnovate il 5 maggio. Nel qual giorno il principe di Hohenlohe comunicava a Parigi, al duca di Decazes, un'istruzione emanata dal signor de Bulow, segretario di Stato per gli affari esteri

« In quel documento il signor de Bulow riconosceva che, dopo le spiegazioni date dal signor Gontant-Biron, il governo tedesco voleva credere ai sentimenti pacifici del governo francese. Ma che però il principe di Bismarck non giudicava pienamente sufficienti le date spiegazioni. In ispecie, fondandosi sull'opinione dello stato-maggiore tedesco, egli si rifiutava di ammettere che la legge francese sui quadri potesse avere per principale scopo di assicurare la sorte di 1200 capitani, il cancelliere pretendeva inoltre che il governo francese andasse cumulando segretamente un tesoro di guerra presso la Banca di Francia, tesoro composto di parecchie centinaia di milioni in biglietti da venti franchi.

« Il Duca di Decazes non rispose nulla alla comunicazione del principe di Hohenlohe. Egli si astenne anche dal rilevare la poca serietà della asserzione relativa alle centinaia di milioni in biglietti da 20 lire. Gli repugnava nel più alto grado di pronunziare davanti all'ambasciatore di Germania parole le quali potessero far supporre che egli, il ministro di Francia, accettasse questa ingerenza negli affari interni del suo paese. Egli inoltre aveva piena fiducia nell'intervento dello czar Alessandro II e, come tutti sanno, la speranza non fu delusa. Si co-

nosce quello che accadde nell'intervista dello czar e dell'imperatore Guglielmo, il 10 maggio. L'indomani il principe Gortschakoff diramò una circolare nella quale si dichiarava che la pace era assicurata.

« È giusto aggiungere che lord Derby non era rimasto inattivo. Egli aveva presentato delle osservazioni a Berlino, come poi egli medesimo dichiarò alla Camera dei lordi rispondendo ad una interrogazione rivoltagli il 31 maggio da lord Russel.

« Nel qual modo, per l'intervento di due potenze amiche, della Russia sopratutto, l'attacco che minacciava la indipendenza della Francia fu sventato e la pace preservata ».

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TORINO, 30. — S. A. R. la Duchessa di Genova madre è partita per Baden, alle ore 4 15 pomeridiane, ossequiata dalle autorità.

BRUXELLES, 30. — Circa tre settimane or sono i Nunzi ricevettero dalla segreteria di Stato una Circolare che ordina loro di rispondere colla massima circospezione se fossero interrogati circa le idee o le intenzioni del Papa riguardo ad una conciliazione fra l'Italia e il Papato. La Circolare dichiara che il Papa si atterrà alla sua allocuzione del 23 maggio, non farà mai il primo passo verso l'Italia perchè spetta all'Italia di formulare le basi di un accordo. Non si parla in tale documento di una risoluzione presa dal Papa di non mai rinunziare alla sovranità temporale su Roma.

NAPOLI, 30. — Il *San Gottardo* è partito alle 6 30 pomeridiane per Massaua con cento soldati, munizioni e provviste.

È arrivato da Massaua il *Polcevera*.

LONDRA, 29. — La regina ha dato uno splendido *Garden party* a Buckingham Palace. Vi erano 7000 invitati. Tutti i personaggi notevoli del Regno che sono attualmente in Londra, v'intervennero.

La regina giunse al palazzo passando per Kensington, magnificamente pavesato. Gli abitanti le presentarono un indirizzo.

Lungo tutto il percorso, S. M. fu vivamente acclamata.

LONDRA, 29. — Il dottore Mackenzie ha operato oggi felicemente il principe imperiale di Germania. L'escrescenza nella gola è quasi completamente tolta. Una nuova operazione non sembra necessaria.

SOFIA, 30. — Stoiloff è partito stamane per Tirnova.

VALPARAISO, 30. — Il ministero è così ricomposto:

Zanartu, interno;
Ammialegui, esteri;
Edwards, finanze;
Cuadra, giustizia;
Stuerta, guerra;
Mont, lavori pubblici.

PARIGI, 30. — Camera dei deputati — Si approvano [illegible]ticoli del progetto di legge militare.

La seduta è tolta.

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 30 giugno 1887.

In Europa pressione elevata intorno alle isole brittaniche ed al centro, leggermente bassa al nord e nord-est. Irlanda settentrionale 775; Lapponia, Filandia 755.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito, temporali con copiose pioggie al nord, con leggere pioggie al sud-est, venti qua e là forti settentrionali; temperatura leggermente diminuita.

Stamani cielo coperto o piovoso al nord, sereno al sud; venti freschi del 1° quadrante al nord, deboli e varii altrove; barometro leggermente depresso a 762 mm. sull'alto Tirreno, a 765 all'estremo nord. Mare mosso lungo le coste settentrionali.

Probabilità:

Venti freschi del 1° quadrante sull'Italia superiore, varii altrove; temporali specialmente sul versante tirrenico.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 30 GIUGNO 1887

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 762,6

Termometro centigrado . { Massimo = 28,0 ; Minimo = 20,2 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 58 ; Assoluta = 13,35 }

Vento dominante: SSW abbastanza forte nel pomeriggio.
Stato del cielo: sereno-nuvolo.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 30 giugno.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	19,7	11,9
Domodossola	coperto	—	22,2	12,2
Milano	piovoso	—	21,9	10,0
Verona	coperto	—	25,5	16,1
Venezia	coperto	legg. mosso	21,5	17,0
Torino	coperto	—	20,4	12,2
Alessandria	coperto	—	22,8	13,0
Parma	piovoso	—	20,4	14,1
Modena	piovoso	—	23,5	15,8
Genova	coperto	mosso	24,7	14,4
Forlì	coperto	—	21,2	16,4
Pesaro	coperto	mosso	21,7	17,3
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	27,2	14,0
Firenze	1/2 coperto	—	23,0	15,4
Urbino	coperto	—	18,2	13,8
Ancona	1/4 coperto	calmo	25,0	17,0
Livorno	coperto	mosso	26,8	15,5
Perugia	coperto	—	23,8	15,9
Camerino	nebbioso	—	20,0	14,0
Portoferraio	coperto	mosso	24,0	20,3
Chieti	1/4 coperto	—	22,4	13,0
Aquila	sereno	—	23,6	14,0
Roma	1/4 coperto	—	27,0	20,2
Agnone	—	—	—	—
Foggia	1/4 coperto	—	28,5	17,4
Bari	1/2 coperto	—	23,6	18,9
Napoli	sereno	calmo	26,5	19,3
Portotorres	1/2 coperto	agitato	—	—
Potenza	sereno	—	23,6	14,0
Lecce	1/4 coperto	—	27,8	20,2
Cosenza	sereno	—	29,6	18,4
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	34,0	19,4
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	mosso	26,3	19,6
Palermo	sereno	calmo	30,4	15,7
Catania	sereno	calmo	29,6	21,7
Caltanissetta	sereno	—	28,0	15,4
Porto Empedocle	sereno	calmo	25,0	21,8
Siracusa	sereno	legg. mosso	27,0	20,9

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 30 giugno 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1887	—	—	100 »	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	99 90	99 95	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	67 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 85
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	98 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	99 05	»	»
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	489 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	486 25	»	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	490 ½
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1887	500	500	»	»	778 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° luglio 1886	500	500	»	»	615 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1887	1000	750	»	»	2200 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	1179 »	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	692 »
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	200	»	»	»
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	275 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1887	500	400	»	»	1015 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	1° gennaio 1887	500	500	»	»	2038 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	525 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	290 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	id.	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	(*) 368 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	520 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1887	500	500	»	»	501 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 67 ½
	Parigi	chèques	»	»	
2 0/0	Londra	g. 90	»	»	25 23
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi. . . . } 27 Giugno
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: DE VECCHI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 100 22 ½ fine pross.
Az. Banca di Roma 845, 825, 810, 800 fine pross.
Az. Banca Industriale e Comm. 695 fine pross.
Az. Soc. di Credito Meridionale 572 fine pross.
Az. Soc. Romana per l'Illum. a Gaz 1710, 1712, 1715 fine pross.
Az. Soc. Immobiliare 1205, 1202, 1200, 1195 fine pross.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 300 ½, 305 fine pross.

(*) Stamp. ex-coup. L. 15.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 28 giugno 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 100 218.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 98 048.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 937.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 64 645.

V. TROCCHI, *Presidente*.

Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche

ANONIMA RESIDENTE IN PADOVA

Capitale di lire 20,000,000 *totalmente versato.*

A termini dello statuto sociale, i possessori di azioni della Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, restano avvertiti che a datare dal 1° luglio prossimo venturo presso gli Stabilimenti e Ditte sottoindicati e dietro presentazione della cedola numero 2 segnata in apposita scheda da ritirarsi dagli Stabilimenti o Ditte stessi, saranno pagate lire 20, quale riparto assegnato ad ogni azione sul bilancio 1886, approvato nell'assemblea generale del 26 giugno corrente.

Padova, 27 giugno 1887.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Le cedole sono pagabili:

A **Padova**, presso la sede della Società;
A **Venezia**, presso la Ditta Jacob Levi et Figli;
» presso la Banca Veneta di Depositi e Conti Correnti;
A **Milano**, presso la Banca Generale;
» presso la Banca di Credito Italiano;
A **Firenze**, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
A **Roma**, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
» presso la Banca Generale;
A **Genova**, presso la Società di Generale di Credito Mobiliare Italiano;
A **Genova**, presso la Banca Generale;
» presso la Cassa di Sconto;
A **Torino**, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
» presso la Ditta Ezechia Sacerdote e C.i;
A **Napoli**, presso la Società di Credito Meridionale.

12

(2ª *pubblicazione*)

Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni

Anonima, Sede in Terni — Capitale lire 16,000,000 tutto versato

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti tenutasi in Padova il 26 giugno 1887 avendo deliberato il pagamento del dividendo dell'esercizio 1886 in
L. 25 per caduna azione delle prime 12 serie di un milione ciascuna;
» 3 47 per caduna azione delle ultime 4 serie;
Si prevengono i signori azionisti che a datare dal 1° luglio prossimo venturo, i relativi pagamenti verranno eseguiti contro consegna del tagliando n. 1 presso le Casse e Banche qui sotto indicate:

In **Terni**, presso la Cassa sociale;
In **Padova**, presso la Società Veneta per Imprese e Costruzioni pubbliche;
In **Firenze**, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
In **Roma**, id. id. id. id.;
In **Torino**, id. id. id. id.;
In **Venezia**, presso i signori Jacob Levi e Figli;
Id. presso i signori Alberto Treves e C.°

Terni, li 27 giugno 1887.

7231 LA DIREZIONE GENERALE.

DIREZIONE TERRITORIALE DI COMMISSARIATO MILITARE DEL X CORPO D'ARMATA

Avviso d'Asta. (N. 27).

Si notifica che nel giorno 13 dell'entrante mese di luglio, alle ore 2 pomeridiane (Tempo medio di Roma), si procederà a norma del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885 per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato, in detta Direzione, sita Largo della Croce alla Solitaria, n. 4, primo piano, avanti il signor direttore, col mezzo dei pubblici incanti a partiti segreti, all'appalto della seguente provvista pel servizio delle Sussistenze Militari.

INDICAZIONE del Magazzino delle Sussistenze nel quale la provvista dev'essere consegnata	INDICAZIONE DELLA PROVVISTA	QUANTITÀ dei sacchi da provvedersi	PREZZO parziale per ogni sacco	RIPARTO in lotti	QUANTITÀ per cadaun lotto	SOMMA richiesta a cauzione per cadaun lotto
Napoli	Sacchi di tela olona	N. 20000	L. 2 40	20	1000	L. 120

Termine per la consegna. — La consegna della provvista dovrà essere effettuata nel Magazzino delle Sussistenze Militari di Napoli in due rate e nel termine di giorni novanta a decorrere dal giorno successivo a quello nel quale il fornitore avrà ricevuto l'avviso dell'approvazione del contratto, regolando le introduzioni in modo che dal detto giorno sia consegnata una metà del numero dei sacchi di ciascun lotto ogni 45 giorni.

I capitoli generali e speciali d'oneri sono visibili presso le Direzioni territoriali di Commissariato militare, Sezioni ed Uffici di Commissariato e delle Sussistenze militari del Regno; ed i campioni tipo invece sono visibili presso questa Direzione territoriale di Commissariato e presso i dipendenti Uffici delle sussistenze militari.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti i quali saranno deliberati a favore di colui il quale sul prezzo come sopra fissato per ciascun sacco, avrà offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello minimo segnato nella scheda segreta del Ministero della guerra da servire in base all'asta, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti ricevuti.

Questi dovranno essere compilati su carta da bollo da lira una debitamente firmati e suggellati con ceralacca e presentati prima che sia aperto l'incanto, dichiarandosi espressamente che dopo non saranno più accettate offerte.

I fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore del ventesimo sono fissati a giorni quindici decorribili dalle ore due pomeridiane (Tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

Ond'essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta del deposito fatto nella Tesoreria provinciale di Napoli, od in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni, Sezioni staccate ed Uffici locali di Commissariato militare, che, come è detto più sotto, sono autorizzati ad accettare i partiti.

Tale deposito dovrà corrispondere a lire 120 per ogni lotto per cui viene fatta offerta, ed essere in moneta legale od in titoli del Debito Pubblico Italiano al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del versamento; con avvertenza che il deposito stesso sarà convertito in definitivo, pei deliberatarii, a cauzione del contratto.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni, Sezioni, od Uffici locali di Commissariato militare, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto e siano accompagnati dalla ricevuta originale o in copia comprovante il prescritto deposito a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta a questa Direzione, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani di quest'ufficio nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di un'autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Non saranno in nessun caso ammesse le offerte condizionate e quelle per telegramma.

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè carta bollata, diritti di segreteria, stampa degli avvisi d'asta e inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio periodico degli annunzi legali della provincia ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti.

Napoli, 28 giugno 1887.

15

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: **MARZANO.**

AVVISO D'ASTA

per appalto della Ricevitoria Provinciale del quinquennio 1888-92.

Dovendosi procedere all'aggiudicazione per asta pubblica dello esercizio della Ricevitoria Provinciale e servizio di Cassa di questa Provincia, pel quinquennio 1888-92 ai termini della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª) modificata colle leggi 30 dicembre 1876, n. 359 (Serie 2ª) e 2 aprile 1882, n. 67 (Serie 3ª) si rende noto al pubblico, che nel giorno 26 luglio p. v. alle ore 2 pomeridiane nella sala delle ordinarie sedute della Deputazione provinciale, sita nel palazzo della Provincia, via Corso Cavour sotto la presidenza del Prefetto della Provincia, con l'assistenza del Segretario Capo, del Delegato governativo, nonchè con l'intervento della Deputazione provinciale, sarà tenuto l'esperimento d'asta, e perciò s'invitano tutti coloro che vorranno concorrere al detto ufficio, di comparire nel giorno, ora e luogo suindicati, per ivi farvi i loro partiti, alle seguenti

Condizioni principali.

1. Gli oneri, dritti e doveri del Ricevitore sono quelli determinati dalle leggi suddette, dal regolamento approvato con R. decreto del 23 dicembre 1886, n. 4259 (Serie 3ª) dai Regi decreti 14 maggio 1882, n. 740 e 8 giugno 1882, n. 813 già in vigore per la tassa del macinato ed estesi alla tassa di fabbricazione degli spiriti, dai capitoli normali per l'esercizio delle Ricevitorie e delle Esattorie, approvati con decreto ministeriale 23 dicembre 1886, n. 4261, dai decreti ministeriali 18 maggio e 30 luglio 1882, n. 751 e 816 concernenti la tabella delle spese per gli atti esecutivi e per il servizio di Cassa e la riscossione delle entrate provinciali, dai capitoli speciali approvati dal Ministero nel giorno 19 aprile 1887.

2. Il metodo col quale si procederà allo esperimento dell'asta, è stabilito con candela vergine, in base alle prescrizioni del regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª).

La prima offerta di ribasso non può essere maggiore nè minore di un centesimo.

3. La misura massima dell'aggio sul quale si deve portare ribasso è stabilita a 25 centesimi di lira per ogni cento lire di versamento per tutte le imposte e sovrimposte, nonchè per ogni altra entrata dell'Amministrazione provinciale e dipendenti Istituti.

4. L'aggiudicazione dell'esercizio della Ricevitoria e Cassa provinciale (semprechè vi sieno offerte di almeno due concorrenti e non siavi in essi incompatibilità a termine di legge) sarà fatta a colui che avrà offerto il maggiore ribasso sull'aggio anzidetto. Però lo aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione e la Provincia rimarrà obbligata soltanto dopo della voluta approvazione ministeriale.

5. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garenzia della propria offerta, aver eseguito il deposito della somma di lire 780,510, corrispondente al 2 0[0 dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

Se il deposito, anzichè in danaro, sarà fatto in titoli di rendita sul Debito Pubblico al portatore, il suo valore sarà ragguagliato al corso di Borsa riportato nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale del Regno.* I detti titoli dovranno portare unite le cedole semestrali non ancora scadute.

Tale deposito può essere effettuato per consegna alla rappresentanza che tiene l'asta, ovvero per produzione di regolare quitanza del cassiere provinciale o della locale Tesoreria governativa. I depositi, eccetto quello dell'aggiudicatario, verranno restituiti alla chiusura dell'asta.

6. La cauzione da prestarsi nei termini e modi di legge è stabilita per la somma di lire 660,200, compresavi la somma di lire 50,000 per tangente del servizio di cassa e riscossione delle entrate provinciali.

7. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; se per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione ed accettarsi regolarmente dal dichiarato, entro 24 ore, a responsabilità del dichiarante che fece e garentì l'offerta, in qualunque caso.

8. Stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per la stampa, per le pubblicazioni e inserzioni degli avvisi d'asta, ecc. ecc.

9. Per tutt'altro reggono le leggi, i regolamenti, il capitolato normale e quello speciale per il servizio di cassa qui sotto trascritto.

Gli atti della pratica sono visibili tutti i giorni nella segreteria provinciale durante l'orario di ufficio.

Capitoli speciali di Cassa.

CAPO I.

Art. 1. Col fatto dell'assunzione del servizio di Ricevitoria provinciale, l'aggiudicatario resta tenuto di adempire l'ufficio di cassiere dell'Amministrazione provinciale di Messina a norma di legge; resta pure tenuto a riscuotere in genere tutte le rendite ed introiti generali e speciali della Provincia, e perciò, oltre dei fondi provinciali, è tenuto di esigere le attività del Convitto provinciale Cappellini, del Convitto normale femminile, il contributo delle Opere pie, quello della Ferrovia Messina-Cerda, del Consorzio per gli Esposti ed ogni altra esazione ordinaria e straordinaria di qualunque natura, prevista e non prevista, e per conto d'Istituti e Contabilità dipendenti, in atto amministrati o che si potranno in avvenire dalla Provincia amministrare, con obbligo del non riscosso come riscosso, a suo rischio e pericolo, come per le imposte e sovrimposte, e con la stessa retribuzione di aggio che resterà fissata pel servizio di Ricevitoria.

Art. 2. La consegna della copia del bilancio generale della Provincia e di quelli speciali debitamente approvati, e la consegna dei ruoli, nonchè delle note di caricamento regolarmente documentate, costituisce il cassiere debitore dell'intero carico, dovendo egli tenere a disposizione dell'Amministrazione provinciale ed Enti amministrati, le relative somme alla scadenza prestabilita.

Art. 3. Sarà tenuta una cassa affatto distinta e separata da quella per la Ricevitoria, e il numerario effettivo dovrà essere depositato in uno degl'Istituti di credito di questa città indicato dalla Deputazione, ed il cassiere deve mantenere tanti conti correnti ad interesse per quante sono le contabilità generali e speciali da esso esercitate. — Tutte le operazioni di cassa vanno soggette al giornaliero controllo dell'ufficio provinciale sotto gli ordini della Deputazione, e così il cassiere si presterà ad ogni richiesta di esame e verifica che gli verrà fatta dall'ufficio provinciale medesimo.

Art. 4. È obbligo del cassiere di estinguere puntualmente i mandati di pagamento tratti in concorrenza di fondo, sui relativi bilanci, ovvero in qualunque modo disposti regolarmente dalla Deputazione provinciale e ciò in tutti i giorni feriali e nell'orario da stabilirsi dalla Deputazione provinciale.

Per i pagamenti che deve puntualmente estinguere in pro di creditori anche residenti fuori di questo capoluogo saranno, a fine di ciascun semestre, liquidate e rimborsate al cassiere le spese necessarie di posta che egli giustificherà di avere incontrate, restando sempre a cura, rischio e pericolo del gestore la validità dei pagamenti.

Il cassiere in ogni caso di ritardo nella esecuzione dei mandati andrà soggetto ad una multa a favore della provincia, in ragione di centesimi quattro per ogni lira di debito e ciò oltre al risarcimento dei danni, interessi e spese, che l'Amministrazione potrebbe incontrare pel detto ritardo.

Art. 5. Il servizio ed il maneggio dei fondi, le scritture ed i conti consuntivi annuali devono essere condotti in conformità alle prescrizioni dal Ministero suggerite con le circolari 9 agosto 1865, n. 35; 19 dicembre 1865, numero 57; e 12 marzo 1867, n. 23; le quali si ritengono formare parte integrale del presente capitolato, e così pure il cassiere si deve uniformare a tutte le istruzioni e norme che potranno il Ministero e la provincia suggerire in appresso.

Art. 6. L'aggio, misurato sulla esazione effettiva delle entrate provinciali ed Istituti e Contabilità speciali dipendenti, sarà liquidato e pagato in base a richieste semestrali documentate, dietro controllazione e deliberato apposito della Deputazione provinciale.

Non dànno dritto ad aggio le somme che si riscuotono per mutui di qualunque natura, inversione di fondi, rimborsi di somme anticipate dalla provincia, avanzi di amministrazione e simili incassi o giro di fondi, compresi quelli che la provincia sul proprio bilancio gira o paga al Convitto provinciale Cappellini, Convitto femminile, ferrovia, proiezione e simili.

Art. 7. Da ultimo si conviene che, potendosi dalla provincia destinare un apposito locale, il ricevitore dovrà impiantare l'ufficio di cassiere alla immediazione della Deputazione provinciale per il più pronto e facile giornaliero controllo.

CAPO II.

Art. 8. Oltre della cauzione fissata per il servizio di Ricevitoria, il cassiere provinciale è in obbligo di vincolare altra somma effettiva di lire cinquantamila a garenzia dei carichi di riscossione, presuntivamente stabiliti nel relativo prospetto. Il tutto a senso delle leggi e regolamento sulla riscossione delle imposte.

Art. 9. Le somme, i titoli ed i valori, che ai termini e ne' modi prescritti dalla Deputazione provinciale restano in deposito per qualsiasi ragione presso il cassiere provinciale, saranno custoditi dal medesimo a suo rischio e pericolo, dovendo rispondere, oltre della cauzione, con tutti i suoi beni.

Art. 10. Per la riscossione di crediti, rendite ed attività provinciali e delle contabilità tutte, il cassiere deve escutere i debitori morosi con la procedura parata ai termini di legge, ed in caso d'impossibilità legale si servirà della procedura ordinaria. Nell'uno e nell'altro caso l'Amministrazione provinciale garentisce il rimborso delle spese di esecuzione e di liti per le partite che risultassero inesigibili e per le quali è garentito il rimborso o sgravio.

Art. 11. A fine di ciascun esercizio e precisamente dopo la chiusura dei conti annuali, il cassiere è in obbligo di depositare nell'ufficio della Deputazione provinciale i registri usati e scritture relative al servizio di cassa; e ciò sotto penalità che sarà applicata dal signor prefetto, secondo i casi, a beneficio della provincia.

Art. 12. È assolutamente vietato al cassiere il rilascio di carte o copie di esse, senza tassativa deliberazione della Deputazione provinciale, e ciò sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi, oltre di ammenda pecuniaria da infliggersi come sopra.

Art. 13. Tutt'altro che non sia previsto nei presenti capitoli è regolato

dalle leggi sulla Contabilità dello Stato e quelle speciali della esazione delle imposte.

Così deliberato dalla Deputazione provinciale in seduta del 18 marzo 1887, visto ed approvato dal Ministero delle Finanze li 19 aprile 1887.

Messina, 28 giugno 1887.

Il Prefetto: BRESCIA MORRA.

13

GENIO MILITARE

Direzione Straordinaria pei Lavori della Regia Marina in Taranto

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

AVVISO D'ASTA *con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87 a) del Regolamento di Contabilità generale.*

Si fa noto che nel giorno 12 luglio 1887, alle ore undici antimeridiane, si procederà nell'Ufficio della Direzione suddetta, in via Anfiteatro, nella casa D'Ayala (senza numero) al primo piano, avanti il maggiore del Genio militare reggente la Direzione, al pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto dei seguenti lavori:

Manutenzione degli immobili destinati ad uso della Regia marina nella piazza di Taranto durante il triennio 1° luglio 1887; 30 giugno 1890, per l'ammontare di lire 54,000.

La cauzione da prestarsi è di lire 5,400, ed i detti lavori dovranno essere compiuti entro gli esercizi suddetti.

Il capitolato di appalto è visibile presso questo ufficio in ciascun giorno dalle ore 8 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane, avvertendo essere in esso stabilito che gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a concorrere alla aggiudicazione dovranno presentare:

a) Un certificato di moralità dato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Un attestato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto infra i sei mesi anteriori alla data in cui è tenuta l'asta, il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto, di opere pubbliche o private.

Questi documenti dovranno pervenire alla suddetta Direzione non più tardi di quattro giorni prima di quello fissato per l'aggiudicazione.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filigranata, col bollo ordinario di lira una, firmate e chiuse in piego suggellato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, e non contenere riserve o condizioni.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto un ribasso di un tanto per cento maggiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare, presso una delle Tesorerie del Regno, un deposito di lire 5,400, in contanti, o in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, od in obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati e non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta; ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato a Taranto, addì 26 giugno 1887.

Il Relatore del Consiglio: ZAMPELLA VINCENZO.

10

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, num. 2359 sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreto in data 23 giugno 1887, numeri 23390, divisione 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il Municipio di Roma alla immediata occupazione dello stabile qui appresso descritto:

Casa posta in Roma in via Arco de' Cenci, nn. 22 e 23, descritta in catasto rione VII, numero di mappa 482, confinanti Baracchini, Balestra e detta via, di proprietà SICILIANI LUIGI fu SALVATORE e MURATORI DOMENICO fu LUIGI, per l'indennità concordata di lire 29,500 (lire ventinovemila cinquecento).

7226. Il Sindaco: L. TORLONIA.

Amministrazione Provinciale Parmense

AVVISO D'ASTA *a termini abbreviati*, per l'appalto del mantenimento ordinario pel novennio dal 1° gennaio 1888 a tutto l'anno 1896, del 1° tratto della strada provinciale di Pellegrino da Salsomaggiore a Pellegrino.

In esecuzione delle nuove disposizioni date dalla Deputazione provinciale parmense con sua deliberazione 15 giugno corrente, in ordine all'appalto di cui trattasi;

Nel giorno di sabato 30 luglio prossimo, alle ore 12 m., in una sala degli uffizi in Parma dell'Amministrazione provinciale parmense, dinanzi all'Ill.mo signor Prefetto della provincia di Parma, od a chi per esso, si procederà ad un pubblico incanto, per appaltare il mantenimento ordinario, per detto novennio, del tratto di strada indicato superiormente della lunghezza di metri 17,140.

L'appalto, giusta le variazioni in aumento sui prezzi portati nel capitolato originario colla deliberazione precitata, ascende in totale alla somma di annue lire 8889 01, così calcolata:

1. Provvista e regolarizzamento dei cumuli di ghiaia o pietrisco	L. 3,951 68
2. Riparazioni alle opere d'arte	» 1892 33
Somma soggetta a ribasso	L. 5844 01

Le giornate di operai, calcolate dell'annuo importo di L. 2900 saranno pagate dall'appaltatore, al quale, oltre al rimborso del prezzo stabilito, sarà corrisposto l'aggio del 5 0/0 — L. 145 — sul costo delle medesime; e così in tutto L. 3045 somma esente da ribasso.

Le offerte di ribasso si faranno sull'anzidetta somma di lire 5844 01 e non potranno essere minori di lire dieci.

L'asta sarà tenuta col metodo dell'estinzione delle candele e in conformità delle norme e prescrizioni contenute nel regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Chi vorrà concorrere all'asta dovrà presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi, rilasciato da un ingegnere capo in attività di servizio e confermato dal Prefetto o sotto-Prefetto; ed altro di moralità rilasciato dall'autorità comunale del luogo di suo domicilio, ed inoltre dovrà avere depositato nella Cassa provinciale (Banca Nazionale, Succursale di Parma) la somma di lire 900, quale cauzione provvisoria a garanzia dell'asta.

Non si procederà ad aggiudicazione se non vi saranno offerte di due concorrenti almeno.

Il deliberatario dovrà nel termine di dieci giorni successivi a quello della aggiudicazione stipulare il relativo contratto, e all'atto della stipulazione medesima prestare una cauzione definitiva, nei valori suindicati mediante deposito nella Cassa suddetta di una somma equivalente ad un semestre del prezzo di cottimo.

Farà parte integrante del contratto il solo capitolato d'appalto, esclusi tutti gli altri documenti, i quali non potranno mai essere invocati in appoggio a domanda per pretesa di compensi.

Il termine per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di deliberamento provvisorio, scadrà a mezzodì del giorno 14 agosto prossimo venturo.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, nonchè quelle di bollo, registro, copie ed altro.

L'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Parma.

Il capitolato relativo al presente appalto si trova ostensibile a chiunque negli uffizii dell'Amministrazione provinciale in tutti i giorni e nelle ore di uffizio.

Parma, 27 giugno 1887.

Il Segretario dell'Amministrazione provinciale
B. BASETTI

7214

(1ª *pubblicazione*).

REGIO TRIBUNALE CIVILE
di Frosinone.
BANDO

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 2 agosto corrente anno, avrà luogo la vendita dei fondi in appresso descritti, esecutati ad istanza di Bonomo Paolina vedova Baldassarra, domiciliata in Giuliano di Roma, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Galloni, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 21 dicembre 1875, a danno di Bonomo Domenico, Moriconi Vittoria vedova Bonomo, Bonomo Vincenzo e Giulia, gli ultimi tre quali eredi di Celestino Bonomo, tutti domiciliati in Villa S. Stefano.

Descrizione dei fondi.

1. Molino ad olio con fienile posto nell'abitato di Villa S. Stefano in contrada S. Rocco, distinto in mappa coi nn. 46 e 47, del valore di lire 10,136 01.

2. Terreno in territorio di Villa S. Stefano in contrada Case Pulie, distinto in mappa coi nn. 864, 2645, sezione 1ª, del valore di lire 19,438 48.

Condizioni della vendita.

La vendita avrà luogo in due lotti distinti e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima diminuito di nove decimi, e cioè:

Il lotto 1° sul prezzo di lire 1013 60.
Il lotto 2° sul prezzo di lire 1943 84.

Ordina ai creditori di presentare le loro domande di collocazione entro 30 giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, li 17 giugno 1887.

G. BARTOLI vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi.

20. AVV. G. GALLONI.

AVVISO.

Il sottoscritto richiede sia pubblicato che sin dal 16 giugno dell'anno scorso ha domandato alla Corte di appello, sezione d'accusa, la riabilitazione del condannato a pena correzionale Gelbi Pietro di Giuseppe, da Roma.

AVV. G. B. AVELLONE

24. piazza Ponte Sant'Angelo, n. 18.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI BANDO DI VENDITA.

Il cancelliere del Tribunale di Velletri fa noto al pubblico che nella udienza del giorno 3 agosto 1887 nella sala delle pubbliche udienze alle ore 11 ant., ad istanza di Mercuri Giuseppe e Leopoldo contro Zaccheo Francesco, domiciliato in Sezze si procederà alla vendita dei sottodescritti fondi.

L'incanto si aprirà in 3 lotti distinti o per lire 3026 20 il I, distinto coi numeri di mappa 618, 619, 649 al 655, 799 e 720, sez. 3ª; per lire 2362 80 pel II lotto distinto coi numeri 419 sub. 2; per lire 928 20 il III, composto dei numeri 18, 19, 22.

Gli aspiranti all'asta dovranno depositare il decimo del prezzo del lotto a cui vorranno offrire oltre alla somma di lire 400 per le spese d'incanto oltre ad assoggettarsi alle altre condizioni richiamate nel bando originale.

1. Utile dominio di terreno in contrada Quartara, descritto in catasto coi numeri 618, 619, 649 al 655, 799 e 720 della sez. 3ª.

2. Casa di abitazione posta in Sezze in via Pitti n. 9 e di mappa 417 ossia 419 sub. 2, costituita di piano terra 2° e 3° piano confinanti Zaccheo Felice e Luigi, da più lati.

3. Casa di più vani, con granari ad uso forno ed altro ad uso rimessa di legni, in via Pitti e Piazzetta Pane descritta coi numeri di mappa 18, 19, 22, confinanti da più lati con Zaccheo Felice e Luigi.

18. AVV. BOZZI.

L'Intendente di Finanza della Provincia di Roma

AVVISA

Che fu dichiarato lo smarrimento della quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Roma nel 18 maggio 1886, sotto il numero 15978, a favore di Domenico Ripamonti, per la somma di lire novantuna versate sul capo XII, capo 52[9.

Chiunque avesse rinvenuta la sovraindicata è invitato di farla pervenire subito a questa Intendenza di finanza, per essere consegnata alla parte.

Dato a Roma, il 24 giugno 1887. 19.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ FERROVIARIA DEL GOTTARDO

Pagamento di dividendi.

Il *dividendo del* 3 1[2 *p.* 0[0 fissato dagli azionisti per il 1886 nell'odierna assemblea generale sarà pagato franco di spese, a partire dal 30 giugno corrente, dalla nostra Cassa principale a Lucerna e dai soliti nostri uffici pagatori in Isvizzera, Germania ed Italia nell'importo di *fr. 17 50 per azione*, contro consegna del rispettivo cupone n. 12.

I cuponi devono essere scortati da bordereaux, i cui formulari possono essere ritirati presso gli uffici pagatori.

Uffici pagatori in Italia: Sedi della Banca Nazionale in Roma, Firenze, Torino, Genova, Milano, Venezia, Napoli e Livorno.

Lucerna, 27 giugno 1887.

26 **La Direzione della Ferrovia del Gottardo.**

Società per le Forze Idrauliche ad usi industriali ed agricoli

SOCIETA' ANONIMA

Capitale nominale 4,000,000 diviso in otto serie da lire 500,000
Emesse tre serie, interamente versate

Convocazione in assemblea straordinaria

Gli azionisti della Società per le Forze Idrauliche ad usi industriali ed agricoli sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 24 corrente, alle ore tre pomeridiane, nella sede della Società, via della Stelletta, n. 23, p. p., per deliberare, a norma dell'articolo 32 dello statuto sociale, sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del consigliere delegato.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Elezione di consiglieri in sostituzione dei dimissionari.
4. Nomina di sindaci effettivi e supplenti in sostituzione dei dimissionari.
5. Svincolo della cauzione dei consiglieri uscenti.
6. Aggiunte e modificazioni allo statuto sociale in ordine alla conversione delle azioni al portatore.

NB. Prima della seduta gli azionisti dovranno depositare alla Cassa della Società le rispettive azioni, contro una ricevuta che servirà per l'ammissione all'assemblea.

Roma, 1° luglio 1887.

Per il Consiglio d'Amministrazione
L'Amministratore delegato: V. CANTONI.

25.

(1ª *pubblicazione*)

DOMANDA PER SVINCOLO
della cauzione
DEL FU NOTARO ALERAME PERSIANI.

Per gli effetti di cui all'art. 38 della legge sul Notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), testo unico, si rende noto che il sottoscritto ha oggi, a nome e nell'interesse dei signori marchesi Agostino e Filippo fratelli Spinola fu marchese Gian Carlo, domiciliati a Novara, presentato domanda alla cancelleria del Tribunale civile di Genova per ottenere lo svincolo di un certificato sul Debito Pubblico dello Stato, consolidato cinque per cento, distinto col n. 427433, emesso a Torino il 14 agosto 1862, nominativo a Dinegro marchese Giovanni Carlo fu Giacomo per l'annua rendita di lire ottanta, vincolato ad ipoteca per la malleveria già dovuta dall'ora fu Alerame Persiani per l'esercizio della sua qualità di notaro in Torriglia.

Si notifica pure che furono adempiute le altre formalità volute dalla legge.

Genova, 27 giugno 1887.

29 AVV. F. VICO proc.

---

21 AVVISO.

Con dichiarazione emessa innanzi il signor pretore del 2° mandamento di Roma i signori Cesare, Romolo, Attilio e Maria Nicoli, quest'ultima maritata al signor Domenico Pesoli, hanno rinunciato all'intestata eredità del comune loro genitore Giuseppe Nicoli, mercante sarto in Roma, defunto li 23 maggio 1887.

Roma, li 30 giugno 1887.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Nel giorno 29 luglio 1887, innanzi al Tribunale civile di Roma, 1ª sezione, si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo in danno del signor Giovan Battista Cremonesi ad istanza del sig. Giuseppe Luci, notaio in Roma.

Casa posta in Roma, via della Consolazione, 71, num. 9050, della partita catastale distinto in mappa rione X, col numero principale 260 sub. 1, di piano 1, vani 4.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 4510.

Roma, 28 giugno 1887.

7224. AVV. GIUSEPPE RIVOLTA.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI SENTENZA

Il Tribunale civile e correzionale di Venezia ha ordinato assumersi informazioni sull'assenza di Polo Del Vecchio Giovanni Battista di Gias di Aviano, dimorante da ultimo a Venezia delegando per le pratiche il signor pretore del 1° mandamento di Venezia.

6601 AVV. S. JACHIA proc.

(1ª *pubblicazione*)

NOTIFICAZIONE.

Si rende noto, per ogni effetto che di diritto, che il signor A. Capelle, dal 15 giugno corrente, ha cessato di rappresentare la Ditta L. et H. Guèret, con sede in Genova, che non ha in conseguenza più effetto giuridico il mandato generale di cui era munito dalla Ditta stessa e che non è più in alcun modo interessato colla medesima.

Genova, 27 giugno 1887.

28 L. ET H. GUÈRET.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
DI VITERBO.
Sede Commerciale.

Si fa noto come con sentenza in data d'oggi 22, giugno 1887, questo Tribunale, in seguito del verbale d'adunanza dei creditori in data 27 maggio 1887, dichiarava definitiva la nomina del curatore del fallimento Fanti Giuliano nella persona del sig. Giuseppe Giannotti, di Soriano nel Cimino.

Viterbo, 22 giugno 1887.

A. Balderi vicecanc.

Iscritto al n. 792 del campione civile di questa cancelleria.

7203. BOLLINI canc.

AVVISO.

I signori Lombardi Gaspare e Filippo Marucchi diffidano, a tenore di legge, che [illegible] consegnato a certo signor Mancini [illegible] con gira in bianco numero sei cambiali per la complessiva somma di lire tredicimila (L. 13,000), [illegible] dal primo a favore [illegible] per curarne lo [illegible], e non avendo finora potuto averne nè il ricavo, nè la restituzione delle medesime, si diffida che se per caso fassero scontate e venissero alle debite scadenze presentate pel pagamento, si dichiara fin d'ora che non verranno pagate, e che si procederà a rigore di legge contro chiunque risulterà averle scontate.

Roma, 30 giugno 1887.

GASPARE LOMBARDI.
23. FILIPPO MARUCCHI.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI DECRETO
a norma dell'art. 23 del Codice civile.

Dietro ricorso delle signore Adele ed Emilia sorelle Riva fu Giacomo, residenti in Torino, ammesse al gratuito patrocinio con decreto 26 agosto 1886, per ottenere dichiarata l'assenza del loro fratello Giuseppe, già domiciliato e residente in Torino, presunto assente da circa otto anni, il Tribunale civile di questa città, con decreto 18 aprile 1887, ordinò anzitutto, a mente dell'art. 23 del Codice civile, al pretore del mandamento dell'ultimo domicilio del presunto assente Giuseppe Riva di assumere informazioni giurate sulla realtà delle cose esposte nel ricorso, e cioè sull'epoca precisa a cui ascendono le ultime notizie del detto Giuseppe Riva, sulla data della di lui assenza da Torino e sulla circostanza inoltre dell'avere il medesimo lasciato, o non, un procuratore.

Torino, 26 maggio 1887.

6613 AVV. ALFIERI e RODINO.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.